

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 23 OTTOBRE 2002
SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE RIGUARDANTE
L'ACCESSO DEL PARLAMENTO EUROPEO A INFORMAZIONI SENSIBILI DEL
CONSIGLIO NEL SETTORE DELLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA¹**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto l'articolo 9, in particolare i paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione²,

visto l'allegato VII, Parte A, punto 1, del suo regolamento,

visto l'articolo 20 della decisione dell'Ufficio di Presidenza del 28 novembre 2001 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo³,

visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa,

vista la proposta dell'Ufficio di presidenza,

considerando la natura specifica e il contenuto particolarmente sensibile di talune informazioni altamente riservate nel settore della politica di sicurezza e di difesa,

considerando l'obbligo del Consiglio di fornire al Parlamento europeo le informazioni relative a documenti sensibili conformemente alle disposizioni convenute tra le istituzioni,

considerando che i deputati al Parlamento europeo che fanno parte del comitato speciale istituito dall'accordo interistituzionale devono essere abilitati ad accedere alle informazioni sensibili in applicazione del principio del "bisogno di conoscere",

considerando la necessità di stabilire meccanismi specifici per il ricevimento, il trattamento e il controllo di informazioni sensibili provenienti dal Consiglio, da Stati membri, da paesi terzi o da organizzazioni internazionali,

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione concerne l'adozione di misure complementari necessarie all'attuazione dell'accordo interistituzionale relativo all'accesso del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa.

Articolo 2

¹GU C 298 del 30.11.2002, pag. 4.

²GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

³GU C 374 del 29.12.2001, pag. 1.

La richiesta di accesso del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio sarà da questo trattata nel rispetto della sua regolamentazione. Laddove i documenti richiesti siano stati redatti da altre istituzioni, Stati membri, Stati terzi o organizzazioni internazionali, essi sono trasmessi con il loro accordo.

Articolo 3

Il Presidente del Parlamento europeo è responsabile dell'attuazione, in seno all'Istituzione, dell'accordo interistituzionale.

A tal fine egli adotterà ogni misura necessaria per garantire il trattamento riservato delle informazioni ricevute direttamente dal Presidente del Consiglio o dal Segretario generale/Alto rappresentante o delle informazioni ottenute all'atto della consultazione di documenti sensibili negli edifici del Consiglio.

Articolo 4

Quando il Presidente del Parlamento europeo o il presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa chiedono alla Presidenza del Consiglio o al Segretario generale/Alto rappresentante di fornire informazioni sensibili al comitato speciale istituito dall'accordo interistituzionale, queste ultime saranno fornite in tempi brevi. A tal fine il Parlamento europeo attrezzerà una sala specialmente concepita allo scopo. La scelta della sala garantirà un livello di protezione equivalente a quello previsto per la tenuta di questo tipo di riunioni dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio⁴.

Articolo 5

La riunione di informazione presieduta dal Presidente del Parlamento europeo o dal presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa avrà luogo a porte chiuse.

Ad eccezione dei quattro membri designati dalla Conferenza dei presidenti, avranno accesso alla sala di riunione solo i funzionari che, a motivo delle funzioni svolte o delle esigenze di servizio, vi saranno stati abilitati e autorizzati in applicazione del principio del "bisogno di conoscere".

Articolo 6

In applicazione del punto 3.3. dell'accordo interistituzionale, quando il Presidente del Parlamento europeo o il presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa decidono di chiedere la consultazione di documenti contenenti informazioni sensibili, tale consultazione avverrà negli edifici del Consiglio.

La consultazione in loco dei documenti avverrà nella versione disponibile degli stessi.

Articolo 7

I deputati al Parlamento europeo previsti assistere alle riunioni di informazione o prendere conoscenza dei documenti sensibili saranno soggetti ad una procedura di abilitazione al pari

⁴GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

dei membri del Consiglio e della Commissione. A tal fine il Presidente del Parlamento europeo avvierà i passi necessari presso le competenti autorità nazionali.

Articolo 8

I funzionari che hanno accesso alle informazioni sensibili saranno abilitati conformemente alle disposizioni stabilite per le altre istituzioni. I funzionari così abilitati saranno chiamati ad assistere, in applicazione del principio del "bisogno di sapere", alle riunioni d'informazione di cui sopra o a prendere conoscenza del loro contenuto. A tal fine il Segretario generale concederà l'autorizzazione, previo parere delle competenti autorità nazionali degli Stati membri, sulla base di un'indagine di sicurezza condotta dalle stesse autorità.

Articolo 9

Le informazioni ottenute in occasione di tali riunioni o in sede di consultazione dei documenti negli edifici del Consiglio non potranno formare oggetto di alcuna divulgazione, diffusione o riproduzione totale o parziale su qualunque supporto. Non sarà altresì autorizzata alcuna registrazione delle informazioni sensibili fornite dal Consiglio.

Articolo 10

I deputati al Parlamento europeo designati dalla Conferenza dei presidenti ad avere accesso alle informazioni sensibili saranno tenuti al segreto. Coloro che violeranno tale obbligo sono sostituiti in seno al comitato speciale da un altro membro designato dalla Conferenza dei presidenti. A tal fine, il membro ritenuto responsabile della violazione potrà essere ascoltato, prima della sua esclusione dal comitato speciale, dalla Conferenza dei presidenti che si riunirà specialmente a porte chiuse. Oltre alla sua esclusione dal comitato speciale, il membro responsabile della fuga di informazioni potrà essere, se del caso, oggetto di provvedimenti giudiziari in applicazione della legislazione vigente.

Articolo 11

I funzionari debitamente abilitati e autorizzati a avere accesso a informazioni sensibili in applicazione del principio del "bisogno di conoscere" sono tenuti al segreto. Ogni violazione di tale norma sarà oggetto di un'inchiesta condotta sotto l'autorità del Presidente del Parlamento e, se del caso, di una procedura disciplinare conformemente allo Statuto dei funzionari. In caso di provvedimenti giudiziari il Presidente prenderà tutte le misure necessarie a permettere alle competenti autorità nazionali di avviare le pertinenti procedure.

Articolo 12

L'Ufficio di presidenza è competente a procedere a eventuali adattamenti, modifiche o interpretazioni resisi necessari per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 13

La presente decisione è allegata al regolamento interno del Parlamento europeo ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*